

ALL. A



ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. **8.72** del **3 NOV. 2015**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Avv. Ernesto Grippo)

M. Antonella Anelli

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

“Direzione Generale della Regione”

Gruppo di Lavoro di cui alla determinazione n° DRG/05 del 2015

componenti: Cristina Gerardis, Filomena Ibello, Elena Sico, Roberta Rizzone, Paolo Minazzi, Domenico Madonna, Valter Papile

Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e L'Integrità 2015-2017





AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015 – 2017

1. Introduzione

- 1.1 - Organizzazione e funzione della Giunta regionale: perimetro di applicazione
- 1.2 - Articolazione delle Strutture interne

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

- 2.1 - Obiettivi strategici in materia di trasparenza
- 2.2 - Indicazione degli uffici dei dirigenti coinvolti nell'individuazione dei contenuti del programma
- 2.3 - Collegamenti con il Piano delle Prestazioni
- 2.4 - Modalità di coinvolgimento degli *Stakeholder*
- 2.5 - Modalità di adozione dell'aggiornamento del Programma da parte della Giunta Regionale

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

- 3.1 - Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione del Programma
- 3.2 - Organizzazione e risultati delle Giornate della trasparenza

4. Processo di attuazione del Programma

- 4.1 - Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle relative responsabilità
- 4.2 - Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
- 4.3 - Misure di monitoraggio e di vigilanza da parte del Responsabile della trasparenza
 - a) monitoraggio interno
 - b) monitoraggio OIV
- 4.3 - Modalità di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione amministrazione trasparente
- 4.5 - Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

5. Dati ulteriori

- a) Aiuti di Stato
- b) Provvedimenti amministrativi di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione

6. Governance in materia di Trasparenza delle strutture della Giunta rispetto agli enti e società partecipate



Aggiornamento Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015-2017.

1. Introduzione

Come è noto la trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell'organizzazione, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche per la tutela dei diritti civili e sociali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed è uno strumento essenziale per assicurare il rispetto dei valori costituzionali d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, così come sanciti dall'art. 97 della Carta costituzionale.

La trasparenza favorisce, infatti, la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale ai seguenti scopi:

- a) sottoporre al controllo ogni fase del ciclo di gestione della performance;
- b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione;
- c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;
- d) aprire al cittadino l'attività amministrativa allo scopo di evitare l'autoreferenzialità della P.A.;
- e) assicurare il miglioramento continuo dei servizi pubblici resi alla cittadinanza, da realizzare anche con il contributo partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).

La prima regolamentazione positiva della *subjecta materia* risale ormai ad alcuni anni addietro: infatti con le Linee Guida per i siti istituzionali della Pubblica Amministrazione, approvate con la Direttiva 26.11.2009, n° 8, il competente Ministero ha stabilito che i medesimi siti istituzionali devono rispettare il principio della trasparenza tramite la cd. "accessibilità totale" da parte del cittadino alle informazioni sull'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo, fra l'altro, i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici.

La successiva deliberazione CIVIT del 25 febbraio 2010, n. 6, recante: "*Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità*", ha poi chiarito che "*le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività*"; la stessa deliberazione ha altresì affermato che il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, dato che rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative.

La CIVIT (oggi ANAC) ha quindi adottato la deliberazione 05 gennaio 2012, n. 2 recante "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*" con la quale sono state dettate le nuove direttive per la predisposizione e l'aggiornamento del Programma di cui trattasi.



Da ultimo, con l'adozione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33, l'insieme delle norme eterogenee emanate in materia ha finalmente trovato una propria sistematicità. Ai sensi della normativa ivi contenuta, *“la trasparenza costituisce un elemento essenziale per la lotta alla corruzione e all'illegalità”*. La pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa invero lo strumento fondamentale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle singole amministrazioni e per agevolare la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

Il diritto alla trasparenza si qualifica, quindi, quale prerogativa, per ogni singolo cittadino, ad accedere ad informazioni, comprensibili, chiare e trasparenti in ogni fase del suo rapporto con la pubblica amministrazione.

Il presente Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI) 2015-2017 (di seguito “Programma”) aggiorna anche il Programma 2014-2016, approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione 16 dicembre 2014, n° 845, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del D.lgs. n. 33/2013 e in tale ottica presenta, nei contenuti, talune novità. Alla luce dell'esperienza maturata nell'anno 2014, sono stati assunti ulteriori obiettivi, tenendo conto dell'evoluzione normativa e interpretativa intervenuta e qui di seguito riportata:

- REGOLAMENTO (UE) N° 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- COMUNICAZIONE della COMMISSIONE (2014/C 198/02) che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree;



- decreto legge 14 agosto 2013, n° 93 *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n.119;

- decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89. Esso prevede, tra l’altro, l’integrale pubblicazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi della amministrazioni pubbliche e l’obbligo di pubblicazione dei tempi medi di pagamento delle amministrazioni che concerne anche la pubblicazione di un indicatore trimestrale dei tempi medi, così come specificato nel D.P.C.M. del 22 settembre 2014;

- delibera 15 maggio 2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, avente ad oggetto *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”*;

- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, con il quale, all’articolo 19, viene disposta la soppressione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, già istituita con D. Lgs. 163/2006, stabilendo il passaggio di tutte le funzioni all’ANAC. Lo stesso atto normativo prevede, altresì, il cambio di denominazione dell’ANAC da *“Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza”* in *“Autorità nazionale anticorruzione”*, trasferendo sul Dipartimento della Funzione Pubblica le competenze relative alla misurazione e valutazione della performance;

Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n° 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*;

D.P.C.M. 22 settembre 2014 *“Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”*;

Legge europea statale 2014 – Legge 29 luglio 2015 n° 115 *“Disposizioni per l’ampliamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”*. Tale legge prevede che, al fine di garantire gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, i soggetti che concedono aiuti devono trasmettere, tutte le informazioni circa gli aiuti concessi (notificati, comunicati in esenzione, ed in *de minimis*, inclusi quelli per le compensazioni SIEG) alla banca dati del MISE che assumerà ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato la denominazione di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

legge regionale 10 ottobre 2014 n.39 recante *“Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei”*;

- Delibera ANAC 149/2014 recante: *“Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore Sanitario”* .;



CIRCOLARE REGIONALE di cui alla nota RA/133857 del 20 maggio 2015 della Direzione Generale della Regione per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” – Altri contenuti” delle informazioni relative a: “Anagrafiche Aiuti di Stato” e “Beneficiari aiuti di Stato”.

Nella predisposizione del presente documento si è inteso privilegiare, in completa adesione al principio della trasparenza e in un’ottica di apertura dell’Amministrazione regionale ai cittadini e agli stakeholder, la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti.

Pur costituendo il Programma della Trasparenza atto distinto rispetto al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, il cui primo aggiornamento è parimenti in corso di elaborazione, la Giunta Regionale assicura il collegamento logico, programmatico ed operativo fra i due documenti, per il tramite del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, le cui funzioni sono assommate in capo al Direttore Generale, ai sensi dell’art.10, comma 1 bis lettera h) della L.R. n. 77/1999.

Il Programma, successivamente all’adozione, sarà pubblicato all’interno del sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Con il precedente Programma 2014-2016 la Giunta Regionale ha inteso adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, al fine di permettere l’accessibilità dei dati dei quali l’amministrazione regionale è in possesso pur nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Tale obbligo, di carattere cogente, è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e, al contempo, in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 190/2012, a conseguire la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità. A tal fine, per il triennio 2014-2016, sono stati individuati i dati, i documenti le informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, nonché i soggetti responsabili della trasmissione, dell’aggiornamento della pubblicazione e del monitoraggio sul flusso dei dati.

Il presente Programma, stante l’attuale situazione di completamento dell’organizzazione della macrostruttura regionale, costituisce prosecuzione dell’attività intrapresa, in un’ottica di costante implementazione e miglioramento, ferma restando la necessità di un eventuale adattamento una volta conclusa l’attività di riorganizzazione complessiva delle strutture della Giunta Regionale. E’ comunque opportuno evidenziare in questa sede che, rispetto al precedente Programma, non sussiste la necessità di conseguire sostanziali cambiamenti, se non quelli rappresentati, come si dirà più avanti, dalla rivisitazione, alla luce dell’esperienza maturata nel pregresso periodo di applicazione della disciplina di alcune modalità organizzative inerenti l’attuazione e il monitoraggio del Programma.

Il presente aggiornamento, inoltre, presenta alcune novità, tra le quali: la previsione della pubblicazione nella sotto-sezione “Dati ulteriori” di nuove informazioni, come oltre specificato, ed in particolare:

- 1) di misure che costituiscono aiuti di Stato

2) di provvedimenti amministrativi di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione.

Si precisa peraltro, quale nota metodologica, che l'aggiornamento del programma tiene conto delle novelle normative intervenute nella *subjecta materia*. Da ultimo si evidenzia che il Programma sarà coordinato con gli obiettivi della programmazione strategica ed operativa della Giunta da definire nel piano delle Prestazioni 2015-2017.

1.1 Organizzazione e funzione della Giunta Regionale: perimetro di applicazione.

La Regione svolge una pluralità di funzioni ed attività assegnate dalla Costituzione. Si configura dunque quale ente di legislazione e di rappresentanza. Ma non solo. La Regione assolve infatti anche ad importanti compiti di programmazione e regolazione in diversi ambiti di attività: la salute, i servizi sociali, il territorio, l'urbanistica, l'ambiente, il lavoro, lo sviluppo economico, l'industria, il commercio, l'artigianato, l'agricoltura, il turismo, le infrastrutture, i porti, i trasporti, le relazioni internazionali, l'edilizia, i lavori pubblici, i programmi comunitari, la protezione civile, l'istruzione, la formazione, la cultura, lo sport. Più concretamente, la Regione Abruzzo conforma l'azione amministrativa ai principi contenuti nel proprio statuto e la realizza in coerenza con quanto previsto negli strumenti di programmazione europea, nazionale e regionale.

Naturale corollario di tutto ciò è che la Giunta Regionale sia il soggetto coinvolto, con tutta la sua organizzazione, nell'attuazione del P.T.T.I. e dei suoi aggiornamenti. La tecnostruttura della Regione Abruzzo risulta, ad oggi, articolata secondo un modello organizzativo funzionale a conseguire gli obiettivi strategici enunciati nel programma di governo della decima legislatura. A tal fine, subito dopo l'insediamento dei nuovi Organi di Governo, si è provveduto a sostituire, con un intervento normativo specificatamente dedicato, la previgente organizzazione con una diversa configurazione della struttura amministrativa più snella. E' stata, infatti, introdotta l'articolazione degli uffici in Dipartimenti ed è stata prevista, quale struttura amministrativa di vertice, la Direzione Generale che ha anche il compito di assicurare il rispetto delle norme relative alla Trasparenza e alla Prevenzione della Corruzione.

La nuova organizzazione della struttura amministrativa regionale è stata dunque concepita per conseguire certezza di ruoli, di tempi e di responsabilità e per ottenere l'effettivo ammodernamento della macchina amministrativa regionale, da conseguirsi sia attraverso un'adeguata distribuzione delle competenze, sia per il tramite di una crescente consapevolezza della responsabilità di risultato.

1.2 Articolazione delle strutture interne

Secondo quanto stabilito dall'art. 8 della precitata legge 14 settembre 1999, n. 77, l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale è informata ai seguenti criteri:



- omogeneità di funzioni;
- programmazione e controllo per orientare il sistema alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati e, più in generale, al soddisfacimento del pubblico interesse.

La stessa norma prevede, inoltre, che le strutture organizzative della Giunta regionale siano così articolate:

- a) strutture permanenti che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo di competenza della Regione;
- b) strutture temporanee, preposte all'attuazione di specifici programmi e/o alla realizzazione di progetti innovativi o sperimentali;
- c) strutture amministrative di supporto agli Organi elettivi.

A loro volta le strutture organizzative permanenti sono articolate in:

- a) Direzione Generale della Regione;
- b) Dipartimenti della Giunta;
- c) Servizi;
- d) Uffici.

Le specifiche competenze della Direzione Generale della Regione e dei Dipartimenti della Giunta Regionale sono definite con deliberazioni della Giunta medesima.

I Dipartimenti della Giunta Regionale sono unità organizzative complesse, articolate in Servizi, costituiti per garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali finali e strumentali. Essi rappresentano distinti centri di responsabilità amministrativa anche nell'ambito del bilancio regionale. I Dipartimenti della Giunta non possono essere superiori al numero dei componenti gli organi dell'Esecutivo regionale e tengono conto dell'articolazione del programma di governo della Regione. I Servizi sono unità organizzative complesse, di norma comprese nei Dipartimenti, definiti per funzioni omogenee e articolati in Uffici. I Servizi della Giunta non possono essere superiori a 120 unità. Gli Uffici sono unità organizzative semplici, di norma compresi nei Servizi; comportano assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato, per lo svolgimento di compiti e funzioni definiti. Gli Uffici non possono essere complessivamente inferiori al doppio dei Servizi.

La responsabilità della Direzione Generale, dei Dipartimenti e dei Servizi è attribuita a dirigenti. La responsabilità degli Uffici è attribuita a dipendenti inquadrati nella categoria apicale del contratto relativo al personale del comparto Regioni - Autonomie locali.

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Il D. Lgs. n. 33/2013 prevede la creazione della sezione "Amministrazione trasparente", articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie specifiche di dati da pubblicare.



Oggetto della pubblicazione possono essere dati, informazioni e documenti, fermo restando il rispetto dell'art. 4 del medesimo provvedimento normativo a mente del quale non devono essere pubblicati:

- i dati personali non pertinenti, compresi i dati previsti dall'art. 26 comma 4 c. del D..Lgs. n. 33/2013;
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
- le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.

Restano ovviamente fermi i limiti previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990 recante "*Esclusione dal diritto di accesso*". In tema di limiti alla trasparenza è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali che, con deliberazione 15 maggio 2014, n. 243, ha adottato le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", con lo scopo di definire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici e gli altri soggetti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa .

2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

La deliberazione CIVIT 04 luglio 2013, n. 50 recante: "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*" prevede "*la necessità di un coordinamento e di un'integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della Performance*". Alla luce della trasversalità delle iniziative necessarie a garantire un adeguato livello di trasparenza e a prevenire fenomeni di corruzione, l'OIV valuterà i dirigenti in maniera complessiva anche su come hanno realizzato le attività ordinarie legate ad anticorruzione e trasparenza. In particolare, la realizzazione delle attività ordinarie legate ad anticorruzione e trasparenza sono valutate nell'ambito della continuità e costanza di impegno nell'attività manageriale per la gestione dei singoli procedimenti di competenza. Ciò trova conferma nel fatto che i dirigenti, nell'ambito delle responsabilità dirigenziali, devono adempiere agli obblighi di legge previsti dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione; in altri termini nel valutare la parte dei comportamenti dirigenziali la prestazione da loro normalmente resa è necessariamente collegabile anche



ai relativi obblighi a cui sono tenuti ad adempiere dentro un quadro di fisiologico mutamento o adeguamento normativo.

Il presente Programma individua inoltre uno specifico obiettivo operativo, nell'ambito degli obiettivi del Piano delle Prestazioni 2015-2017, con lo scopo di definire azioni di miglioramento del controllo ai fini dell'anticorruzione e di una maggiore trasparenza in relazione alle aree più sensibili.

In particolare, l'obiettivo si esplica nell'individuazione e nella declinazione di una serie di azioni definite attraverso il Piano delle Prestazioni 2015-2017, per perseguire il concreto miglioramento delle modalità di controllo dell'attività dell'Amministrazione, sotto il profilo della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi e le azioni del citato Piano saranno definiti sulla base delle seguenti linee guida:

- garantire la trasparenza anche nella materia degli aiuti di Stato, nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa europea;
- realizzare la piena trasparenza nei confronti del cittadino;
- migliorare gli strumenti di controllo e di verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto per prevenire /contrastare la corruzione e per perseguire la piena trasparenza.

2.2 Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti nell'individuazione dei contenuti del programma

La Giunta Regionale, con la deliberazione 11 dicembre 2014 n.839, ha conferito l'incarico di Direttore Generale della Regione all' Avvocato Cristina Gerardis; in capo al Direttore Generale sono poste, ai sensi dell'art.10, co.1 bis lettera h), della L.R. n. 77/1999, anche le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza. Ciò premesso, giova evidenziare in questa sede che alla redazione ed attuazione del Programma per la trasparenza ed integrità concorrono i seguenti soggetti:

✓ la Giunta Regionale

Determina gli indirizzi per l'elaborazione e l'aggiornamento annuale del Programma e definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza.

✓ il Responsabile per la Trasparenza

Svolge un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Segnala altresì all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di



valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile per la Trasparenza provvede, inoltre, all'aggiornamento del Programma e all'individuazione delle misure di monitoraggio e di attuazione degli obblighi di trasparenza. Stabilisce, quindi, le ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza, anche in rapporto con il Piano anticorruzione e con il piano delle prestazioni.

Il Responsabile per la Trasparenza ha poi il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico. Deve, infatti, segnalare i casi d'inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione all'ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari, per l'attivazione del relativo procedimento.

Svolge, infine, attività di sensibilizzazione nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti tenuti a garantire il regolare flusso delle informazioni.

✓ **I Dirigenti**

I dirigenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Ciascun dirigente assicura la trasmissione al Responsabile per la Trasparenza di tutte le notizie, atti e documenti previste dalle norme di legge e dal presente programma.

✓ **L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)**

Tale organismo verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma per la trasparenza con quelli indicati nel Piano delle Prestazioni, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori.

L'O.I.V. utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa che individuale dei dirigenti.

2.3 Collegamenti con il piano delle prestazioni

Il buon funzionamento di un'organizzazione risiede sia nella capacità di sviluppare innovazione attraverso obiettivi di discontinuità e progettuali a forte connotazione politica, sia negli obiettivi di discontinuità collegati alla gestione, oltre che nell'attenta programmazione dei processi e delle attività correnti, al fine di un migliore utilizzo delle risorse pubbliche. In tale ottica il Piano delle prestazioni assume la veste di documento programmatico triennale riportante la definizione dei programmi e degli obiettivi strategici ed operativi nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione. Considerato che già la deliberazione 22 ottobre 2010, n. 112, recante: *“Struttura e modalità di redazione del Piano della performance”* aveva riconosciuto come obiettivo

strategico l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale ordinaria, non è revocabile in dubbio che anche le attività previste dal programma per la trasparenza possano assumere rilevanza strategica. Al fine dunque di garantire, per l'anno 2015, una maggiore integrazione tra performance e trasparenza, il presente programma individua i seguenti obiettivi:

- garantire la trasparenza anche nella materia degli aiuti di Stato, nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa europea;
- realizzare la piena trasparenza nei confronti del cittadino;
- migliorare gli strumenti di controllo e di verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto per prevenire /contrastare la corruzione e per perseguire la piena trasparenza

2.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Con il termine “stakeholder” (o portatore di interesse) si individuano i soggetti che sono coinvolti, beneficiano o sono destinatari di attività, iniziative e progetti. Nel caso specifico, cioè in riferimento alla trasparenza della pubblica amministrazione, fanno parte di questo insieme i collaboratori e gli utenti finali del servizio (cittadini, altre pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni di consumatori o utenti, gruppi di interesse locali, ecc.).

Come prevede l'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, prima dell'adozione del Programma per la trasparenza, le amministrazioni sono tenute a sentire in merito le associazioni presenti nel territorio, rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (C.N.C.U.).

La Giunta Regionale per consentire una maggior diffusione e un maggior coinvolgimento degli stakeholder sopradescritti, pubblica il Programma in versione “bozza” sul sito istituzionale nell'area “Amministrazione Trasparente”, sezione “Disposizioni generali”, sottosezione “Programma per la trasparenza e l'Integrità”, per ricevere proposte, osservazioni e pareri, utili per la redazione di un Programma della trasparenza il più possibile completo e trasversale.

Inoltre, allo scopo di rendere possibile un ascolto attivo degli stakeholder interni (dipendenti e OO.SS) ed esterni (cittadini, associazioni, imprese, ecc.), nell'anno 2015 sarà prevista la possibilità che tali soggetti possano fornire suggerimenti o fare osservazioni attraverso la compilazione di un format appositamente dedicato e collocato entro la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Tale modalità partecipativa consentirà di individuare i profili di trasparenza che rappresentino un reale e concreto interesse per la collettività, sui quali concentrare nel futuro specifiche azioni di piano.

2.5 Modalità di adozione dell'aggiornamento del Programma da parte della Giunta Regionale

Per quanto concerne le modalità di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 – 2017 sono state svolte le seguenti attività:



- verifica dello stato di attuazione degli obblighi e delle criticità ancora sussistenti, formalizzate nelle richiamate relazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2014 nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che costituiscono la base di partenza per individuare le azioni di miglioramento da intraprendere;
- analisi delle *best practise* in essere presso altre amministrazioni di identico rango territoriale ed istituzionale;
- adozione della bozza di programma, su conforme proposta del Responsabile della Trasparenza;
- diffusione della bozza di programma con pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" e pubblicizzazione della stessa, al fine di raccogliere osservazioni suggerimenti e integrazioni;
- proposta alla Giunta Regionale di approvazione definitiva del Programma.

3. Iniziative di comunicazione della Trasparenza

La Giunta Regionale assume iniziative a sostegno della trasparenza curando, in particolare, la formazione del personale dipendente.

Il Responsabile della Trasparenza, in collaborazione con il Dipartimento preposto allo sviluppo delle competenze del personale, cura la diffusione della cultura della trasparenza e della legalità, anche mediante sessioni di formazione interna, volte alla conoscenza della normativa sulla trasparenza e alla promozione e diffusione dei contenuti del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Il Responsabile della trasparenza cura, altresì, con la collaborazione del Dipartimento suddetto, l'organizzazione della Giornata della Trasparenza.

3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione del Programma

Nel triennio 2015-2017 saranno assunte iniziative formative per il personale regionale.

In particolare, nell'annualità 2015 sarà organizzata una giornata di formazione sulla trasparenza, nel corso della quale saranno assicurati approfondimenti del Programma della Trasparenza e dell'Integrità 2015-2017.

3.2 Organizzazione e risultati attesi delle giornate della Trasparenza

Nel triennio 2015-2017 saranno organizzate Giornate della Trasparenza che vedranno il coinvolgimento del personale dipendente, del partenariato economico-sociale, del partenariato istituzionale. Lo scopo ultimo di tali eventi formativi è quello di diffondere, in modo sempre più ampio, la consapevolezza dell'importanza che le politiche della trasparenza determinano in ordine al rispetto dei principi costituzionali che informano l'azione amministrativa.



4. Processo di attuazione del Programma

Il Programma approvato, grazie all'allegato che ne schematizza i contenuti indicando, con chiarezza e puntualità, i soggetti obbligati e gli adempimenti da porre in essere, è attuato attraverso:

- La mappa degli obblighi di pubblicazione e delle relative responsabilità;
- Le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
- Le misure di monitoraggio e di vigilanza da parte del responsabile della trasparenza;
- Le modalità di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione amministrazione trasparente;
- Le misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico.

4.1. Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle relative responsabilità

Il Programma specifica: i contenuti di dettaglio degli obblighi in materia di trasparenza; le azioni previste per l'assolvimento di detti obblighi; i responsabili degli adempimenti; i termini per gli adempimenti.

4.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

In stretta osservanza di quanto stabilito dal programma e, nello specifico, dall'allegato "1" dello stesso, ciascun dirigente competente per materia ed attività, adempie agli obblighi del Programma, ivi compresi gli obblighi relativi a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza da parte del Responsabile della trasparenza

Il programma individua nell'Allegato "1" la denominazione delle sezioni e sotto-sezioni con i relativi contenuti oggetto di pubblicazione, i soggetti responsabili della produzione degli atti/documenti da pubblicare e quelli preposti alla pubblicazione degli stessi, precisando i tempi previsti per la pubblicazione e la frequenza di aggiornamento. Ciascun dirigente, competente per materia ed attività, adotta misure idonee ad assicurare la tempestività dei flussi informativi. Sono quindi i Dirigenti, in relazione ai propri adempimenti, ad individuare ed attuare le misure per assicurare i flussi informativi nel rispetto delle linee organizzative in cui si struttura la sezione "Amministrazione trasparente" e dei vincoli normativi di pubblicità.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità esige, poi, un'attività di monitoraggio periodico, sia da parte del Responsabile della trasparenza, sia da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV.



A tal proposito si evidenzia che l'attività di monitoraggio sarà articolata come segue:

a) Monitoraggio interno

Al Responsabile della Trasparenza compete effettuare il monitoraggio interno delle attività del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il monitoraggio sarà effettuato mediante controlli a campione ed avrà cadenza annuale; gli esiti dei controlli effettuati saranno illustrati nel Report relativo allo stato di attuazione del Programma, che darà contezza anche dell'analisi svolta per evidenziare le cause di eventuali scostamenti tra gli obblighi di comunicazione sussistenti e la qualità degli adempimenti riscontrati.

Il monitoraggio sarà svolto avendo a riferimento i seguenti parametri:

- costante aggiornamento
- completezza
- tempestività
- comprensibilità
- omogeneità
- formato dei dati pubblicati: aperto o rielaborabile

b) Monitoraggio OIV

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) verifica il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza e di integrità e, come previsto dall'art.44 del D.Lgs. n. 33/2013 "La coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 33 /2013 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori."

La verifica è svolta anche attraverso un'attività di audit e il risultato è reso noto mediante pubblicazione, nell'apposita sezione sul sito istituzionale regionale "Amministrazione Trasparente", nella sezione di I livello "Disposizioni Generali", nella sezione di II livello "Attestazioni OIV", del "Documento di Attestazione", della "Griglia di Rilevazione" e della "Scheda di Sintesi".

4.4 Modalità di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione amministrazione trasparente

Con riferimento alla rilevazione degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" e alla raccolta del feedback degli stakeholders sul livello di utilità dei dati pubblicati, nonché di eventuali reclami in merito ad inadempienze riscontrate, un utile strumento che si prevede di adottare nel corso del triennio



2015-2017 è l'inserimento, sull'homepage del sito istituzionale, di un link ad un questionario di gradimento, da compilare online in forma anonima, utile alla rilevazione della "customer satisfaction".

La Giunta Regionale d'Abruzzo assicura il monitoraggio degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale e pubblica nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti – Dati ulteriori", a scopo statistico e informativo, il risultato del monitoraggio degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente", con l'evidenziazione dei documenti più scaricati dagli utenti.

4.5 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Una delle principali novità introdotte dal D. Lgs. n. 33/2013 riguarda l'istituto dell'accesso civico (art.5), ovvero, il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza.

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e disponibile online nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti - accesso civico", e trasmessa al Responsabile della trasparenza, tramite posta elettronica all'indirizzo:

segnalazioni@regione.abruzzo.it


Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, effettua le opportune verifiche presso le competenti strutture regionali e provvede alla eventuale pubblicazione del documento, informazione o dato richiesto nel sito istituzionale della Regione Abruzzo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso. Contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento agli obblighi di trasparenza, il richiedente può, ai sensi dell'articolo 116 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione in merito dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

5. Dati ulteriori

a) Aiuti di Stato

Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/02 del 27 giugno 2014, per poter concedere aiuti di Stato conformemente ai pertinenti Orientamenti, gli Stati membri sono tenuti a creare siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale, sui quali pubblicare le informazioni sulle misure di aiuto e i loro beneficiari. La Commissione europea chiede che sia utilizzato



un formato standard che consenta alle informazioni di essere facilmente pubblicate, cercate e scaricate su Internet.

La menzionata Comunicazione della Commissione europea sulla trasparenza si riferisce, in particolare alle seguenti tipologie di aiuti:

- a) aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga;
- b) aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020;
- c) aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;
- d) aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree.

I dati oggetto di pubblicazione riguardano:

- a) il testo integrale del regime approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso;
- b) il nome dell'autorità che concede gli aiuti;
- c) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso a ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale è ubicato il beneficiario (a livello di NUTS II) e il settore economico principale in cui il beneficiario ha le sue attività (a livello di gruppo NACE):

Nel caso di aiuti individuali inferiori a 500.000 euro si può derogare a tale obbligo.

Da ultimo, si segnalano specifiche disposizioni in materia di trasparenza e recanti obblighi di pubblicazione che sono contenute nei seguenti regolamenti:

- 1) Reg. (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- 2) Reg. (UE) 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- 3) Reg. (UE) n. 1388/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Per quanto riguarda il Regolamento (UE) 651/2014, la Regione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni sintetiche di cui all'Allegato II del regolamento stesso, nonché il testo integrale della misura d'aiuto attivata o un link che dia accesso al testo medesimo. Per gli aiuti individuali che superano la soglia di 500.000 EUR, è necessario pubblicare le informazioni di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) 651/2014.

I dati da pubblicare riguardano anche gli aiuti concessi nel quadro dei progetti di Cooperazione territoriale da parte degli Stati membri ove hanno sede le Autorità di Gestione dei Programmi. Per la

pubblicazione delle informazioni e dei dati di cui all'allegato III, riguardanti i beneficiari di aiuti di importo superiore a 500.000 Euro, concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, o per le categorie di aiuto previste dall'articolo 16 (Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano) e dall'articolo 21 (Aiuti al finanziamento del rischio) del Regolamento (UE) 651/2014, gli importi degli aiuti individuali devono essere pubblicati in base ai seguenti intervalli (espressi in milioni di euro):

da 0,5 a 1;

da 1 a 2;

da 2 a 5;

da 5 a 10;

da 10 a 30;

In merito al Regolamento (UE) 1388/2014, la Regione deve pubblicare le informazioni sintetiche di cui all'Allegato II del regolamento stesso, nonché il testo integrale della misura d'aiuto attivata, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso al testo medesimo.

Per gli aiuti individuali che superano la soglia di 30.000 Euro, è necessario pubblicare le informazioni di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) 1388/2014.

Per la pubblicazione delle informazioni e dei dati di cui all'allegato III, riguardanti i beneficiari di aiuti di importo superiore a 30.000 Euro, concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, gli importi degli aiuti individuali devono essere pubblicati in base ai seguenti intervalli (espressi in milioni di euro):

da 0,03 a 0,2;

da 0,2 a 0,4;

da 0,4 a 0,6;


da 0,6 a 0,8;

da 0,8 a 1.

Con riferimento ai citati regolamenti, la pubblicazione dei dati relativi ai singoli beneficiari, qualora le misure di aiuto superino le soglie prescritte, dovrà essere effettuata in un formato che consenta di assicurare le funzioni di ricerca per campi, con possibilità di scaricamento dei dati, ad esempio in formato CSV o XML. L'accesso alle informazioni dovrà essere consentito a tutti gli interessati senza restrizioni o obblighi di registrazione.

Nelle more dell'operatività del nuovo Registro nazionale degli aiuti di Stato, attraverso il quale saranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla menzionata Comunicazione e dai citati regolamenti, i dati e le informazioni saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" – sotto sezione "Altri contenuti- dati ulteriori".

Per gli aiuti di Stato notificati ed autorizzati dalla Commissione europea, il Dipartimento o Servizio in posizione autonoma, che hanno adottato il provvedimento di concessione o ai quali è riferibile l'aiuto, assicurano la pubblicazione dei seguenti dati:



testo integrale del regime approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso.

b) nome dell'autorità che concede gli aiuti;

c) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso a ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale è ubicato il beneficiario (a livello di NUTS II) e il settore economico principale in cui il beneficiario ha le sue attività (a livello di gruppo NACE):

Termine per la pubblicazione: entro 10 giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento di concessione.

Per gli aiuti di Stato esenti dall'obbligo di notifica e comunicati alla Commissione europea attraverso il sistema SANI2 provvedono:

1) il Servizio competente per le informazioni sintetiche di cui agli Allegati II dei regolamenti (UE) 651/2014 – 702/2014 – 1388/2014, nonché per il testo integrale della misura d'aiuto attivata, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso al testo medesimo. Termine per la pubblicazione: entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione alla Commissione europea effettuata attraverso il sistema SANI 2;

2) il Dipartimento o Servizio in posizione autonoma che hanno adottato il provvedimento di concessione o ai quali è riferibile l'aiuto, per quanto riguarda le informazioni di cui agli allegati III dei regolamenti (UE) 651/2014 – 702/2014 – 1388/2014 (relative ai singoli beneficiari) e per le informazioni da pubblicare per intervalli di valori. Termine per la pubblicazione: entro 10 giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento di concessione ovvero, in caso di aiuti automatici (es. agevolazioni fiscali) entro 10 giorni lavorativi dalla disponibilità delle informazioni.

b) Provvedimenti amministrativi di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione

La legge regionale 10 novembre 2014 n° 39 recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea sulle procedure di esecuzione degli obblighi europei” prevede espressamente, all'art. 2, comma 6, che: *< Nell'ambito della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet della Giunta regionale è agevolata la ricerca dei provvedimenti amministrativi di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione >*

Al fine di dare concreta attuazione a tale previsione normativa, il successivo comma 7 dispone che il pertinente Servizio regionale e cioè quello competente in materia di servizi informatici provveda a strutturare un'apposita tabella, allocata, giusta indicazione di cui alla nota ANAC n° 0135880 del 19.10.2015, nella sezione denominata “Provvedimenti”, voce “Provvedimenti Dirigenti amministrativi”



ove pubblicare, a scopo informativo, i provvedimenti gestionali che i singoli servizi adotteranno in materia di politiche europee.

6) Governance in materia di Trasparenza delle Strutture della Giunta rispetto agli enti ed alle società partecipate


Come è noto l'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 ha subordinato all'adozione di apposite intese, da assumere nell'ambito della Conferenza unificata, gli adempimenti in materia di contrasto al fenomeno corruttivo, con indicazione dei relativi termini da parte delle regioni e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

Il legislatore nazionale ha altresì previsto, a carico di talune tipologie di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, vincoli sempre più stringenti in materia di acquisizione di beni e servizi, di reclutamento e conferimento di incarichi, nonché vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive (cfr. a titolo esemplificativo l'art. 3 bis, comma 6, del D.L. 13/8/2011 n. 138).

In linea con tali premesse normative ed in attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in data 24 luglio 2013 è stata sottoscritta, in Conferenza Unificata, una specifica Intesa con la quale si è stabilito che gli enti sub-regionali debbano assicurare la comunicazione anche alla Regione di riferimento, secondo modalità indicate e pubblicizzate da ciascuna amministrazione regionale, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dei Programmi Triennali per la Trasparenza e l'integrità (PTTI).

A ciò si aggiunga che l'art. 11 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ha stabilito che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nel dettare disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ha stabilito, all'art. 15, che il Responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, curi, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

Anche il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, ha individuato, quali destinatari del Piano, per gli specifici adempimenti previsti dal legislatore o dal Piano medesimo, anche gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate, oltre a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e stabilito che l'amministrazione che esercita la vigilanza debba



verificare l'osservanza delle disposizioni di prevenzione della corruzione posti a carico degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.

E' dunque necessario, alla luce del descritto quadro normativo, prevedere l'attuazione di un sistema articolato di monitoraggio che permetta la razionalizzazione dei flussi informativi tra la Giunta della Regione Abruzzo e gli enti pubblici regionali, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale, in analogia con quanto previsto, seppur solo con riferimento alle società partecipate non quotate, dall'art. 147-quater del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

A tal fine, su proposta del Responsabile per la Trasparenza, si adotterà un atto deliberativo che determini, attraverso apposito disciplinare, l'attivazione, per il tramite delle strutture competenti in materia, di un sistema di monitoraggio e vigilanza della Giunta regionale sugli enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale, anche al fine di vigilare sulla conformazione delle attività degli stessi alle prescrizioni impartite dall'ANAC con Determinazione 17 giugno 2015, n.8.

La puntuale identificazione dell'ambito soggettivo e oggettivo delle regole di trasparenza agli enti economici, alle società controllate e partecipate è definito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14/02/2014, n. 1/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 75 del 31 Marzo 2014.

Alla luce di tale circolare, alla cui lettura è doveroso rimandare, si è individuata quale categoria generale di enti di diritto privato cui devono applicarsi le regole della trasparenza, quella costituita da enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.

